


COPIA



COMUNE DI TREQUANDA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del: 30/06/2021 Atto N. 32

OGGETTO: TARI 2021. APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 19:30 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, i consiglieri risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	Machetti Roberto	Si	
CONSIGLIERE	MAZZETTI MANUELA	Si	
CONSIGLIERE	BATINI LEONARDO	Si	
CONSIGLIERE	MONACHINI UMBERTO	Si	
CONSIGLIERE	LACAGNINA MAURO GIOVANNI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	BENOCCI VALERIO		Si
CONSIGLIERE	PELLICCIARI RENATO		Si
CONSIGLIERE	ZACCARIA GIUSEPPINA	Si	
CONSIGLIERE	MEIATTINI ATOS		Si
CONSIGLIERE	RINALDI FRANCESCO		Si
CONSIGLIERE	PUTZULU MICHAEL		Si

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 5

E' presente il Vice Sindaco Andrea Francini

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Sig. MACHETTI ROBERTO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra DELLA GIOVAMPAOLA LUANA
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

VISTI: - l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 30 in data odierna (di seguito Regolamento comunale);

VISTO, altresì, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna;

RITENUTO che non è intenzione di questo Ente approvare, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge n. 147/2013, per l'anno 2021 le stesse tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2020, come previsto dall'art. 107, comma 5, del d. l. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente: - al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"; -

il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adequazione della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, 4 secondo criteri razionali; CONSIDERATA la difficoltà per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti, a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

ATS Prot. in arrivo N.0004533 del 03-08-2021

ESAMINTE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto individuato (ATO Rifiuti) ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

RILEVATO CHE:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento - il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021, successivamente prorogato al 30 giugno";

RICHIAMATO:

- 1) l'art. 193 comma 2 del d. l. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal D.Lgs. n. 126/2014, art. 74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;
- 2) L'art. 6 del decreto "Sostegni bis", che, visto il perdurare della situazione epidemiologica in atto, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate alle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'art. 1 comma 688, della medesima legge;

Considerato:

- 1) che da una stima effettuata dall'IFEL, l'importo spettante al Comune di Trequanda ammonta a circa 17.799,00 euro;
- 2) Che l'emergenza epidemiologica ha coinvolto anche le famiglie, e che per tale motivo occorre mitigare l'impatto economico-finanziario che si è abbattuto sulle stesse, riconoscendo una riduzione per coloro la cui situazione economica finanziaria è risultata compromessa dall'emergenza epidemiologica e alle quali è stato riconosciuto o verrà riconosciuto il diritto al trattamento con i fondi per l'emergenza alimentare;

Richiamata integralmente la verbalizzazione degli interventi dei Consiglieri riportata nei precedenti atti deliberativi consiliari n. 30 n. 31, adottati in data odierna

Visti i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario e Tributi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2021 la ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- 2) di determinare, per l'anno 2021, le tariffe riportate nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- 3) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5%;
- 4) di dare mandato alla Giunta Comunale, di adottare gli atti idonei all'utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato per le riduzioni per le attività produttive, nonché reperire le risorse necessarie per il riconoscimento delle riduzioni ai nuclei familiari economicamente colpiti dall'emergenza sanitaria;
- 5) di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- 6) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Successivamente


IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere in merito, con voti a favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

ATS Prot. in arrivo N.0004533 del 03-08-2021



COMUNE DI TREQUANDA

Provincia di Siena

Rif.to proposta: n. 23 del 23/06/2021

Oggetto: TARI 2021. APPROVAZIONE TARIFFE.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Trequanda, lì 23/06/2021

**IL RESPONSABILE
SPADONI MARIELLA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI TREQUANDA

Provincia di Siena

Rif. Proposta: n. 23 del 23/06/2021

Oggetto: TARI 2021. APPROVAZIONE TARIFFE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Trequanda, lì 23/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Salvato Lucia

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

ATS Prot. in arrivo N.0004533 del 03-08-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO MACHETTI ROBERTO	IL SEGRETARIO COMUNALE DELLA GIOVAMPAOLA LUANA
--	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DELLA GIOVAMPAOLA LUANA**

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ATS Prot. in arrivo N.0004533 del 03-08-2021